



Città di Lentini

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Il Sindaco

Lentini, 19-06-2025

ORDINANZA N. 13 DEL 19-06-2025

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ART. 50 E 54 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI). DIVIETO DI CAMPEGGIO, BIVACCO E ACCAMPAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI LENTINI.

IL SINDACO

CONSTATATO l'indebita e improvvisa occupazione delle aree e spazi liberi del territorio comunale di Lentini utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli di ogni tipologia che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO dei ripetuti interventi/accertamenti compiuti dalla Polizia Locale e dai Carabinieri;

CONSIDERATO che il Comune di Lentini non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

PRESO ATTO dell'assoluta mancanza in dette aree del territorio comunale di Lentini di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree e spazi liberi per i loro bisogni fisiologici e quand'anche alcuni autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e nere) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti, nonché del Codice della Strada;

DATO ATTO, inoltre, di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità alla collettività delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che occorre fronteggiare potenziali condizioni di emergenza sanitaria e igienica derivante dall'incontrollato deposito di rifiuti sul territorio e dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla rete fognante;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area con fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento è fonte di probabile imprevedibile e imminente di problematiche di ordine pubblico e di sicurezza urbana nel territorio comunale;

CONSIDERATO che il proliferare del fenomeno è tale da comportare lo scadimento delle qualità urbane del patrimonio pubblico, oggetto di degrado anche per la propensione di alcuni soggetti a utilizzare il medesimo senza il rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni, rendendo necessario l'intervento delle forze di polizia;

CONSIDERATO che non è possibile dilazionare un intervento e che si rende indispensabile attivare i dovuti provvedimenti con urgenza;

RITENUTO, pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica nonché di ordine pubblico, incolumità e sicurezza pubblica, di vietare il campeggio, il bivacco e l'attardamento in tutto il territorio comunale di Lentini;

VISTO il R.D. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie);

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza);

VISTO il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), articoli 50 e 54;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008;

VISTA la Legge L. 24 novembre 1981, n. 689 aggiornato al D.Lgs. n. 31/2024;

VISTA la Legge regionale n. 14 del 13/03/82 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta)

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale, di pari oggetto, n. 15 del 26.07.2024, valevole fino al 31.12.2024;

ORDINA

in tutto il territorio comunale, **fino al 31.12.25**, il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli di ogni tipologia che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Si può, altresì, procedere al sequestro cautelare delle cose mobili o immobili con cui si è commessa la violazione, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

DEMANDA

al Comando della Polizia Locale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento. Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

la comunicazione del presente provvedimento alla Prefettura di Siracusa e alle Forze dell'Ordine di competenza territoriale.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana da proporre entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Dalla residenza municipale, li 19 GIU. 2025

IL SINDACO

Rosario Lo Faro

